



**TAXcare**  
IL METODO PER OTTIMIZZARE IL TUO CARICO FISCALE

# Novità E-Commerce Regime OSS/IOSS

**TAXcare**

IL METODO PER OTTIMIZZARE IL TUO CARICO FISCALE





# PREMESSA

Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva 2006/112/CE introdotte con l'obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, che operano nell'ambito del commercio transfrontaliero (vendita a distanza) nei confronti di consumatori finali.

I soggetti passivi, residenti e non residenti, che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, possono aderire ai regimi opzionali **OSS** e **IOSS**, al fine di poter beneficiare della semplificazione degli adempimenti richiesti ai fini IVA.





## COSA DI INTENTE PER VENDITA A DISTANZA?

Una vendita a distanza intracomunitaria di beni ha luogo quando i beni vengono spediti o trasportati da o per conto del fornitore da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

In sintesi il termine "vendite a distanza intracomunitarie di beni" comprende le acessioni a favore dei seguenti acquirenti:

- cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi (consumatori);
- cessioni di beni (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a soggetti passivi o enti non soggetti passivi (relazioni diplomatiche, organismi internazionali, NATO, ecc.);
- cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di:
  - I. soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
  - II. soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
  - III. soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione; e
  - IV. enti non soggetti passivi.



# Regimi in vigore

- Regime **MOSS** (Mini One Stop Shop) di identificazione Iva, attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali
- **NEW** Regime **OSS** → vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro a consumatori finali di un altro Stato membro dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'Iva nello Stato membro di consumo;
- **NEW** Regime **IOSS** → vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi (extra-Ue) in spedizioni di valore non superiore ad € 150.





# Vantaggi dei nuovi regimi

L'opzione per i regime **OSS** e **IOSS** consente agli operatori italiani di evitare l'apertura di una partita Iva in tutti gli Stati europei allo scopo di assolvere l'IVA del Paese di destinazione.

## Normativa previgente

- DL 331/93, si dava la possibilità di eseguire vendite a distanza applicando l'Iva del Paese del venditore, ma non oltre una certa soglia, variabile a seconda dei Paesi, ma nella maggior parte dei casi pari ad 35mila euro, rilevante verso ogni altro Paese di spedizione ai clienti privati. Le soglie previste dal DL 331/93 hanno tendenzialmente consentito di non dover aprire partite Iva in altri Stati, ma l'incremento esponenziale delle vendite on-line, ha spiazzato le imprese che si sono trovate a doversi identificare in altri Stati, con i conseguenti oneri amministrativi per la consulenza necessaria (spesso fornita dal marketplace).

## Dal 01 Luglio 2021

Con le nuove disposizioni viene introdotto un **unico limite annuale di 10.000 euro (iva esclusa)**, utilizzabile per l'insieme degli Stati di localizzazione dell'operazione e per la totalità del volume d'affari riferibile a:

- servizi TBE (telecomunicazione, tele-radiodiffusione e servizi elettronici)
- qualsiasi cessione di beni B2C (business to consumer)

I fornitori di beni on-line, ricevendo gli ordini direttamente dai consumatori o per il tramite delle piattaforme, dovranno sempre computare le vendite con l'Iva del Paese di destinazione del consumatore. Le aliquote sono diverse e devono essere verificate sulla banca dati (VAT search), messa a disposizione dalla Commissione UE.





# ESEMPIO

Un'azienda italiana che vende a distanza beni e servizi a consumatori finali (privati) dell'Unione Europea, qualora superi la soglia complessiva di € 10.000, ha l'obbligo di non applicare l'iva Italiana ma l'Iva del Paese dell'Unione Europea del consumatore finale.

Per far ciò, sarebbe obbligata ad identificarsi (aprire quindi una posizione iva) in ogni Paese dell'Unione Europea in cui vuole operare. Per ovviare a questi obblighi, dovrà registrarsi al Regime OSS e IOSS, che permetterà di effettuare i versamenti Iva nei vari Stati in cui l'Azienda vende o eroga servizi.

A titolo esemplificativo, un'azienda italiana che vende beni per € 12.000 ad un privato francese, dovrà registrarsi al Regime OSS ed applicare alla vendita l'Iva Francese, senza però aver alcun obbligo di aprire una partita iva francese.





# Registrazione sul canale telematico

Per consentire ai soggetti coinvolti dalle modifiche di essere operativi ed assolvere i nuovi obblighi in vigore dal 1° luglio, l'Agenzia delle Entrate ha attivato i canali telematici per consentire la registrazione al:

- **Regime OSS UE:** da parte di soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, ai soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e dei soggetti extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia;
- **Regime OSS NON-UE:** da parte dei soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea;
- **Regime IOSS:** da parte dei soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, dei soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e dei soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea.





Grazie

